

Procedura aperta da espletarsi mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 260 lotti, di dispositivi per apparato urogenitale - CND U, a valenza regionale, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOUSS- Capofila Mandataria), dell'Azienda Tutela della Salute della Regione Sardegna (ATS-SARDEGNA), dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOUCA) e dell'Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB). N° gara 7800037 - CIG vari. CUI F02268260904201900021.

CONTRATTO TRA

IL / LA DOTT./DOTT.SSA, nata/o a (....) il
..... (C.F.), domiciliato per la funzione presso gli uffici
....., il/la quale interviene nella sua qualità di Direttore

E

Il dott., nato a (.....) il (C.F.
.....), residente per la carica presso la sede sociale dell'Impresa appresso indicata, il quale interviene nella sua qualità di dell'operatore economico, con sede legale in (....) Via n., C.F. - P.IVA – giusta procura (*se del caso*) autenticata nelle firme dal notaio, rep. n. raccolta n. del 00/00/0000, conferita dai Legali rappresentanti della medesima Impresa, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO CHE

- A. con Deliberazione a contrarre del Direttore Generale dell'AOU di Sassari n. 68 del 05/02/2020, rettificata con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'AOU di Sassari n. 223 del 23/06/2020, è stata indetta una procedura informatizzata per fornitura quinquennale, suddivisa in 260 lotti, di dispositivi per apparato urogenitale - CND U, a valenza regionale, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOUSS- Capofila Mandataria), dell'Azienda Tutela della Salute della Regione Sardegna (ATS-SARDEGNA), dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOUCA) e dell'Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB), pubblicata sul profilo del committente www.aousassari.it;
- B. la documentazione ufficiale di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito www.aousassari.it e sul sito www.sardegncat.it;
- C. con deliberazione il Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda Capofila – AOU di Sassari, ha aggiudicato definitivamente l'appalto all'operatore economico, il quale è risultato aggiudicatario dei Lotti di cui all'allegato "Tabella elenco lotti aggiudicati" e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi alla fornitura oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- D. l'Azienda capofila AOU di Sassari ha esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

- E. il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva nonché ha dichiarato il possesso di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile per la stipula del presente Contratto. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- F. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, l'operatore economico, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- G. il Fornitore dichiara di accettare il Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria contraente;
- H. il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- I. i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte;
- J. in esecuzione del Contratto, gli Enti Contraenti emetteranno Richieste di consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato;
- K. il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

- 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, il Capitolato, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica (per i lotti aggiudicati al miglior rapporto qualità prezzo), l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Nell'ambito del presente Contratto si intende per:
 - a. **Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i:** le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, capofila e mandanti dell'Unione d'acquisto che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, stipulano i singoli contratti d'appalto e presso le quali il Fornitore si impegna a fornire i beni richiesti;

- b. **Fornitore:** l'operatore economico, singolo o plurimo, risultato aggiudicatario, a seguito della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente indetta dall'AOU di Sassari, che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
- c. **Contratto:** il presente Contratto stipulato tra la Direzione ed il Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie.
- d. **Capitolato:** il "Capitolato Speciale Prestazionale", predisposto dal Gruppo di Progettazione.
- e. **Offerta Tecnica:** l'offerta del Fornitore presentata per l'oggetto della fornitura di cui al presente Contratto [per i soli lotti aggiudicati al miglior rapporto qualità prezzo];
- f. **Offerta Economica:** l'offerta del Fornitore presentata per l'oggetto della fornitura di cui al presente Contratto [per tutti i lotti];
- g. **Importo contrattuale:** si intende l'importo a base d'asta di ciascun lotto di riferimento, ribassato come da offerta economica.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente Contratto, è regolato in via gradata:
 - dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, del Capitolato e dall'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
4. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria mandante:
 - La stipula dei contratti con gli Operatori aggiudicatari e la richiesta della correlata documentazione.
 - La gestione autonoma del rapporto contrattuale relativo alla quota di fornitura di propria competenza, tra cui la nomina del Responsabile del Procedimento e del DEC (Direttore esecuzione del contratto).

- La gestione del deposito cauzionale definitivo.
- La gestione operativa dei contratti (es. ordinativi di fornitura, liquidazione fatture, ecc.).
- La gestione dell'eventuale contenzioso, compresa l'applicazione delle penali e risoluzione del rapporto contrattuale.
- Ogni altra attività correlata alla gestione del contratto d'appalto, incluse le varianti in corso di efficacia.
- Il monitoraggio della fornitura.

Qualunque fatto rilevante dovesse verificarsi in ordine a dette attività, ritenuto d'interesse comune, sarà oggetto di opportune comunicazioni informative tra le varie Aziende sanitarie.

Articolo 4 – Oggetto della fornitura e quantità

1. Il presente Contratto, ha per oggetto la fornitura di _____ indicati nell'allegato "Tabella elenco lotti aggiudicati". Più specificamente, il presente Contratto definisce la disciplina contrattuale generale, relativa alla fornitura di prodotti di cui ai lotti sopraddetti.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, alla fornitura oggetto del presente atto, nonché a prestare tutti i servizi connessi, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara e in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti, secondo i quantitativi previsti per ciascun lotto di cui alla "Tabella elenco lotti aggiudicati".
3. Il valore del Contratto sarà impegnativo per le singole Aziende Sanitarie anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. L'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Le caratteristiche nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel Capitolato e nella Tabella Elenco Lotti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Le quantità indicate nei documenti citati si riferiscono al fabbisogno relativo alla durata del Contratto.

Articolo 5 - Modalità di conclusione del contratto

1. Il Contratto è stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità di seguito stabilite e descritte nel presente Contratto e nel Capitolato.

Articolo 6 - Durata del Contratto

1. Il Contratto ha una **durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione**, e potrà essere prorogato per un massimo di 6 mesi nel caso in cui non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto ai sensi del predetto articolo non sussiste tale obbligo. Resta inteso che qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il Contratto.
3. È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
4. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e dagli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente il proprio contratto stipulato.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal Contratto, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore

non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione, alle singole Aziende Sanitarie, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
11. Ogni Azienda Sanitaria contraente è responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal contratto da ciascuna sottoscritto.

Articolo 8 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a) fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato;
 - b) manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna Azienda Sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

Articolo 9 - Modalità di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura prevista nel Contratto, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite e descritte dal Capitolato ed esattamente nei luoghi indicati.
2. Nell'esecuzione della fornitura, il Fornitore è tenuto alla diligenza e a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore.
3. Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto del Contratto, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto delle norme:
 - di igiene sulla produzione e sul commercio;
 - di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire, ove necessario, la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
 - sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.
4. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordine di fornitura e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
5. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a tutte le richieste di consegna, fornire qualsiasi quantitativo anche in caso di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Articolo 10 - Termini di esecuzione della fornitura

1. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, stabilito dal Capitolato (art. 12), a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco), l'Azienda Sanitaria contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di detto termine di consegna, potrà procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
2. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti in urgenza nel termine stabilito **di 2 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta o, comunque, nei tempi di consegna concordati direttamente con l'Azienda Sanitaria contraente, la stessa, a decorrere dal giorno lavorativo

successivo, potrà procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento

3. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine medesimo, il Fornitore:
 - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo;
 - dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo;
 - sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".
4. Nel caso in cui il Fornitore si trovasse nell'impossibilità di garantire la fornitura per causa di forza maggiore, dovrà comunicare immediatamente alle Aziende Sanitarie, la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, e indicandone:
 - la denominazione;
 - il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
 - la causa dell'indisponibilità.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, in caso di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

Le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato addebitando al Fornitore inadempiente l'eventuale differenza di prezzo, ovvero richiedendone l'acquisto direttamente al Fornitore allo stesso prezzo aggiudicato in gara, laddove consentito dalla normativa.

Articolo 11 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nominando, a tal uopo, un Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (REC), ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Capitolato.
2. Le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. La firma apposta sul documento di consegna, all'atto del ricevimento dei prodotti, indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità e la qualità rispetto a quanto

ordinato nella richiesta di consegna potrà essere accertata dall'Azienda Sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

4. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Azienda Sanitaria contraente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo articolo.
5. Potrà essere verificata, a cura dei Servizi dell'Azienda Sanitaria, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.
6. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
7. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
8. Gli imballaggi che, a giudizio del DEC e/o del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti, saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
9. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro, entro i termini definiti nel Capitolato.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al Capitolato (art. 14).

Articolo 12 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e a tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e il Fornitore dovrà provvedere **alla loro sostituzione entro 5 giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa**. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna".
2. Le Aziende Sanitarie avranno, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, l'applicazione delle penali per la "mancata consegna" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.
3. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre **15 giorni solari** dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro **30 giorni solari** dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta, oppure l'Azienda Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC al Fornitore stesso.

4. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria contraente all'ordine cui la fattura si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.

Articolo 13 - Revisione dei prezzi

1. Non è ammessa la revisione dei prezzi.

Articolo 14 - Aggiornamento tecnologico

1. Qualora il Fornitore, durante la durata del Contratto, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre all'Azienda sanitaria la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il Fornitore dovrà inviare all'Azienda sanitaria la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dalla stessa. Si rinvia all'art. 13 del Capitolato.

Articolo 15 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura, oggetto del presente contratto, e dei servizi ad essa connessi sono stati calcolati sulla base dei prezzi unitari riportati nell'offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
6. Il prezzo di aggiudicazione si intende per merce franco magazzini individuati dalle Aziende Sanitarie.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda

Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.

Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Contratto, incluso il CIG, alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi e deve essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria in forma elettronica ai sensi della normativa vigente.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell'oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, una delle attività previste nel presente Contratto e negli atti di gara tutti. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, rispettivamente, dalle Aziende Sanitarie contraenti.
5. In caso di ritardo nei pagamenti, dovranno essere applicati interessi moratori secondo quanto previsto dalla legge. L'I.V.A. sarà rimborsata dalle Aziende Sanitarie contraenti, all'atto del pagamento della fattura, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale.
6. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.
7. Ciascuna fattura, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dall' Azienda Sanitaria solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

9. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
10. L'importo delle predette fatture è bonificato sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, intestato al Fornitore, elencati nell'allegata dichiarazione flussi finanziari.
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da trasmettersi a mezzo PEC, da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti.

Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa

1. Il conto corrente di cui al comma 10 del precedente articolo è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. n. 136/2010.
3. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è da intendersi risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
6. Le Aziende sanitarie contraenti verificano che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il

subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Articolo 18 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19 - Penali

1. Le Aziende Sanitarie contraenti effettuano, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui all'art. 26 del Capitolato, tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del presente Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Il controllo concerne, altresì, la validità delle prestazioni eseguite, con l'obbligo di contestare tempestivamente al Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Si rinvia all'art. 24 del Capitolato.

Articolo 20 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del Contratto

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva n. _____, emessa da _____ – agenzia di _____, in favore della Azienda sanitaria, di importo pari a € _____, in virtù dell'applicazione delle riduzioni

_____ (se del caso) previste dal D.Lgs 50/2016, la quale anche se materialmente non allegata, si intende parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Azienda Sanitaria.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

Articolo 21 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 22 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù della fornitura oggetto del presente Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23 - Risoluzione del Contratto e clausola espressa

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei Contratti di fornitura, le Aziende Sanitarie potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Azienda Sanitaria

contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolto di diritto il relativo Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi tramite Posta Elettronica Certificata, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolvere di diritto il Contratto nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".

4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";

- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Contratto ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano, inoltre, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, con particolare riferimento ai soggetti di cui all'art. sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

5. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la relativa cauzione definitiva.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Per quanto non disposto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato.

Articolo 24 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le Aziende Sanitarie contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dal Presente Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 25 - Cessione del Contratto e Subappalto

- 1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rinvia all'art. 17 del Capitolato.
6. [se del caso] Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27 - Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel _____ il Responsabile della fornitura con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile sono: numero di telefono _____ indirizzo e-mail: _____, call center per le forniture tel. _____
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 28 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione del presente Contratto eleggono il proprio domicilio come segue:
 - Azienda Sanitaria: pec _____.
 - Fornitore: _____ - PEC: _____.
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Contratto verranno dirette ai suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) posta certificata;
 - b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
 - c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Contratto medesimo, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
3. L'Azienda Sanitaria, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa.
4. Con la sottoscrizione del Contratto il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici

e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

6. Con successiva scrittura privata, che farà parte integrante e sostanziale del presente contratto, verrà sottoscritto dalle parti il Data Processing Agreement.

Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 31 - Spese amministrative

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione del presente Contratto, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

Articolo 32 - Fallimento o risoluzione per inadempimento. Procedura

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ex dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 33 - Foro competente

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende, per le specifiche attività contrattuali, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Articolo 34 - Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

Articolo 35 - Premesse ed allegati

1. Le premesse sono parte integrante ed efficace del presente Contratto.
2. Sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto - anche se materialmente non allegati ma conservati presso l'Azienda sanitaria - gli Atti di gara e l'Offerta del Fornitore.

LETTO E APPROVATO SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE

L'AZIENDA SANITARIA

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____ in qualità di _____, dell'operatore economico _____, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente Contratto e di accettarli incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto della fornitura e quantità; Art. 5 – Modalità di conclusione del contratto; Art. 6 – Durata del contratto; Art. 7 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 8 – Obbligazioni specifiche del fornitore; Art. 9 – Modalità di esecuzione della fornitura; Art. 10 – Termini di esecuzione della fornitura; Art. 11 – Controlli Qualitativi/Quantitativi; Art. 12 – Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire; Art. 13 – Revisione prezzi; Art. 14 – Aggiornamento tecnologico; Art. 15 – Corrispettivi; Art. 16 – Fatturazione e pagamenti; Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa; Art. 18 – Trasparenza; Art. 19 – Penali; Art. 20 – Garanzia a corredo dell'esecuzione del Contratto; Art. 21 – Riservatezza; Art. 22 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 23 – Risoluzione del Contratto e clausola espressa; Art. 24 – Recesso; Art. 25 – Cessione del Contratto e Subappalto; Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 27 – Responsabile della fornitura; Art. 28 – Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Art. 29 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 30 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 31 – Spese amministrative; Art. 32 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 33 – Foro competente; Art. 34 – Clausola finale; Art. 35 – Premesse ed allegati

LETTO E APPROVATO SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE

IL FORNITORE

Sommario

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	2
Articolo 2 - Definizioni	2
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	3
Articolo 4 – Oggetto della fornitura e quantità	4
Articolo 5 - Modalità di conclusione del contratto	4
Articolo 6 - Durata del Contratto	5
Articolo 7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	5
Articolo 8 – Obbligazioni specifiche del Fornitore	6
Articolo 9 - Modalità di esecuzione della fornitura	7
Articolo 10 - Termini di esecuzione della fornitura	7
Articolo 11 - Controlli Qualitativi/Quantitativi	8
Articolo 12 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire	9
Articolo 13 - Revisione dei prezzi	10
Articolo 14 - Aggiornamento tecnologico.....	10
Articolo 15 - Corrispettivi.....	10
Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti.....	11
Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa	12
Articolo 18 - Trasparenza	13
Articolo 19 - Penali.....	13
Articolo 20 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del Contratto	13
Articolo 21 - Riservatezza.....	14
Articolo 22 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.....	15
Articolo 23 - Risoluzione del Contratto e clausola espressa	15
Articolo 24 - Recesso.....	17
Articolo 25 - Cessione del Contratto e Subappalto	18
Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore	19
Articolo 27 - Responsabile della fornitura.....	19

Articolo 28 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni.....	20
Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	20
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali	21
Articolo 31 - Spese amministrative	21
Articolo 32 - Fallimento o risoluzione per inadempimento. Procedura	21
Articolo 33 - Foro competente	21
Articolo 34 - Clausola finale	21
Articolo 35 - Premesse ed allegati	22